

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 -

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973

Articolo 65

Eredi del contribuente.

Articolo 65 - Eredi del contribuente.

Nota:

Nel dettaglio, per la vigenza, si rinvia all'art. 12, DLG n. 241/97.

In vigore dal 01/01/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 09/07/1997 n. 241 Articolo 8

Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.

Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato.

La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.

[Torna al sommario](#)